

Allegato alla deliberazione C.C. n. 31 del 19.05.2008



**COMUNE DI CROTONE**

**REGOLAMENTO  
IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI  
(I.C.I.)**

- vedi delibera CC n. 23/2009 (ICI 2009)

- vedi delibera CC n. 50/2011 (modifica art. 8 – sostituzione ar. 9)

## INDICE

Art. 1- Oggetto del regolamento

Art. 2- Soggetto passivo

Art. 3- Aliquote e detrazioni

Art. 4- Esenzioni

Art. 5 – Pertinenze delle abitazioni principali

Art. 6 - Aree divenute inedificabili

Art. 7- Aree fabbricabili

Art.8 - Validità dei versamenti dell'imposta

Art.9 – Incentivi per il personale addetto al servizio tributi

Art.10 - Norme abrogate

Art.11- Casi non previsti dal presente regolamento

Art.12 – Rinvio dinamico

Art.13 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 14 - Pubblicità

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

## **Art. 2 - Soggetto passivo.**

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario, dalla data di assegnazione.

## **Art. 3 - Aliquote e detrazioni.**

1. Le aliquote dell'imposta oggetto del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006,n.296, sono fissate annualmente dal Consiglio Comunale, su proposta del Dirigente del Servizio Finanziario, nel rispetto del principio di equilibrio del bilancio di previsione, e potranno essere articolate secondo la tipologia degli immobili o l'uso a cui sono destinati, potrà essere adottata una aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria da applicarsi sul valore dell'abitazione principale.
2. Le detrazioni di imposta previste per l'abitazione principale potranno essere stabilite con la medesima deliberazione o, disgiuntamente, con deliberazione della Giunta Comunale, e dovranno essere comprese tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge, avuto riguardo a particolari situazioni.

## **Art. 4 - Esenzioni.**

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.Lgs.30dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si

applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 5 - Pertinenze delle abitazioni principali.**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria.
2. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504, del 30dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504, del 30dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
7. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado. Tale concessione dovrà essere denunciata al Comune con apposita comunicazione di variazione prevista dall'art.11 del presente regolamento, la stessa dovrà contenere gli estremi della registrazione del contratto di concessione in uso gratuito e/o copia dello stesso. L'agevolazione opererà dall'uno gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di variazione.

### **Art. 6 - Aree divenute inedificabili.**

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

#### **Art. 7- Aree fabbricabili.**

1. Ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.L. 4.7.2006 n.223 convertito con modificazione nella legge 4.8.2206 n.248, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio per mq. di superficie delle aree fabbricabili, come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dalla tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera "A";

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

4. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere variati annualmente con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori dell'anno precedente.

#### **Art.8 - Validità dei versamenti dell'imposta.**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) conto corrente postale intestato al Comune;
- b) conto corrente postale intestato al Concessionario della riscossione;
- c) modello F24.
- d) internet mediante il servizio Taxtel on-line di Equitalia Etr spa Agente della riscossione, appartenente al gruppo Equitalia SpA;**
- e) qualsiasi altro eventuale canale telematico, che verrà messo a disposizione del contribuente al fine di facilitare e agevolare ogni incombenza e adempimento posto a suo carico”;**

2. I versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri purché l'imposta dovuta sia stata interamente versata.

### **Art. 9 – Incentivi per il personale addetto al servizio tributi.**

*“1. E’ costituito un fondo, alimentato con una percentuale fino al venti per cento del gettito riscosso derivante dall’attività di recupero dell’evasione dell’imposta, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, da destinare, ai sensi dell’art.59, lettera p) del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, a incentivi al personale addetto al servizio tributi, ivi compreso il dirigente. Le misure e le modalità di ripartizione sono stabilite dalla giunta comunale”.*

### **Art. 10 - Norme abrogate.**

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 11 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

### **Art. 12 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

### **Art. 14 – Pubblicità**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale, unitamente alla modulistica necessaria al contribuente.

